

I TEMI - COVID-19: BONUS E CREDITI DEL RILANCIO DECRETO LEGGE N. 34/2020

01. NOZIONE

Il nuovo decreto **19 maggio 2020 n. 34** indicato come **Decreto Rilancio**, e rubricato **“Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.”** pubblicato quale Supplemento Ordinario nella GU 128 del 19 maggio è una disposizione molto corposa.

In questa scheda vogliamo occuparci dei **Bonus e Crediti** principali presenti all’interno del provvedimento.

Cercheremo di farlo con la massima sinteticità dichiarando la nostra disponibilità ad approfondimenti nel caso di occorrenza.

02. Art. 147 – LIMITE ANNUO COMPENSAZIONI

Ci pare giusto iniziare da questo provvedimento. **L’art. 147** prevede, **per il solo anno 2020**, un innalzamento del limite massimo dei crediti di imposta e contributivi compensabili (quando parliamo di compensazione, lo diciamo una sola volta, ci riferiamo al disposto dell’**art. 17 D.Lgs. 241/1997**) **da € 700.000,00 a € 1.000.000,00**.

Per limite si intende tanto la compensazione orizzontale mediante modello F24, quanto rimborsi nel conto fiscale.

Il criterio da applicare, ci pare abbastanza logico, **è quello di cassa**, quindi ci si riferisce alle compensazioni effettuate nel corso dell’anno 2020.

Nella tabella che segue riportiamo le compensazioni che non concorrono al raggiungimento del detto limite con la norma che ne racchiude l’esclusione.

Tipologia di compensazione	Normativa e prassi di riferimento
Compensazioni effettuate utilizzando disposizioni diverse dal DLgs. 241/97 (es. scomputo del credito IVA dalle successive liquidazioni periodiche, utilizzo del credito IRPEF o IRES per diminuire i relativi versamenti in acconto, ecc.), anche se tale compensazione (c.d. "interna" o "verticale") risulta esposta nel modello F24	Art. 34 co. 1 della L. 388/2000
Compensazioni relative ai crediti d'imposta concessi per effetto di disposizioni di agevolazione o di incentivo fiscale, per i quali tuttavia vige l'apposito limite di 250.000,00 euro introdotto dall'art. 1 co. 53 della L. 244/2007 (salvo esplicite esclusioni dalla sua applicazione)	R.M. 24.5.99 n. 86/E
Compensazioni relative alle agevolazioni per le Zone franche urbane (ZFU)	Art. 1 co. 340 - 343 della L. 296/2006
Compensazioni relative ai crediti d'imposta derivanti dalla conversione delle attività per imposte anticipate iscritte in bilancio	Art. 2 co. 55 - 58 del DL 225/2010
Compensazioni relative al credito d'imposta per ricerca e sviluppo	Art. 3 del DL 145/2013 e DM 27.5.2015
Compensazioni relative al credito d'imposta per favorire le erogazioni liberali a sostegno della cultura (c.d. "Art bonus")	Art. 1 del DL 83/2014
Compensazioni relative al recupero del c.d. "bonus Renzi" in busta paga	Art. 1 co. 15 della L. 190/2014
Compensazioni relative agli importi rimborsati ai soggetti che hanno presentato il modello 730 e ai versamenti in eccesso di ritenute e imposte sostitutive	Art. 15 del DLgs. 175/2014
Compensazioni relative ai crediti d'imposta per il settore cinematografico	L. 220/2016
Compensazioni relative al credito d'imposta per erogazioni liberali agli istituti di istruzione (c.d. "School bonus")	Art. 1 co. 145 - 150 della L. 107/2015 (cap. V, § 1)

Tipologia di compensazione	Normativa e prassi di riferimento
Compensazione dei crediti d'imposta maturati dagli enti locali in relazione ai dividendi distribuiti dalle ex aziende municipalizzate trasformate in società per azioni	Art. 26- <i>bis</i> del DL 1/2012
Compensazione dei crediti d'imposta riconosciuti in favore delle forme di previdenza complementare, e degli enti di previdenza obbligatoria, di cui al DLgs. 30.6.94 n. 509 e al DLgs. 10.2.96 n. 102, per investimenti in attività finanziarie a medio o lungo termine	Art. 1 co. 91 - 94 della L. 190/2014, DM 19.6.2015
Compensazioni relative al credito d'imposta per i versamenti al Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile	Art. 1 co. 392 - 395 della L. 208/2015
Compensazioni relative al credito d'imposta a favore delle fondazioni bancarie per i versamenti ai Fondi speciali	Art. 1 co. 578 - 581 della L. 232/2016
Compensazioni relative al credito d'imposta a favore delle fondazioni bancarie per il finanziamento di progetti di <i>welfare</i> di comunità	Art. 1 co. 201 - 204 della L. 205/2017 e DM 29.11.2018
Compensazioni relative al credito d'imposta per la quotazione delle PMI	Art. 1 co. 89 - 92 della L. 205/2017 e DM 23.4.2018
Compensazioni relative al credito d'imposta per la formazione 4.0 del personale dipendente	Art. 1 co. 46 - 56 della L. 205/2017 e DM 4.5.2018
Compensazioni relative al credito d'imposta a favore delle fondazioni bancarie per il finanziamento dei Centri di servizio per il volontariato	Art. 62 del DLgs. 117/2017 e DM 4.5.2018
Compensazioni relative al credito d'imposta relativo all'acquisto di veicoli meno inquinanti (c.d. "ecobonus")	Art. 1 co. 1031 - 1038 della L. 145/2018 e DM 20.3.2019
Compensazioni del credito corrispondente alla detrazione d'imposta ceduta spettante per determinati interventi di riqualificazione energetica e antisismici	Artt. 14 e 16 del DL 63/2013, art. 10 co. 3- <i>ter</i> del DL 34/2019

Tipologia di compensazione	Normativa e prassi di riferimento
Compensazioni del credito corrispondente allo sconto sul per determinati interventi di riqualificazione energetica e antisismici	Artt. 14 e 16 del DL 63/2013
Compensazioni del credito d'imposta per erogazioni liberali relative ad interventi di bonifica su edifici e terreni pubblici	Art. 1 co. 156 - 161 della L. 145/2018
Compensazioni del credito d'imposta per erogazioni liberali relative a realizzazione, manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici (c.d. "sport bonus")	Art. 1 co. 621 - 627 della L. 145/2018 e DPCM 30.4.2019
Compensazione del credito corrispondente al contributo concesso per l'acquisto di apparecchi televisivi di nuova generazione	Art. 1 co. 1039 della L. 205/2017
Compensazione del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi	Art. 1 co. 184 - 197 della L. 160/2019
Compensazione del credito d'imposta per investimenti in ricerca e sviluppo e innovazione tecnologica	Art. 1 co. 198 - 208 della L. 160/2019
Compensazione del credito d'imposta per l'adeguamento tecnologico finalizzato alla produzione di manufatti compostabili	Art. 1 co. 653 - 658 della L. 160/2019
Compensazione del credito d'imposta derivante dalla trasformazione delle detrazioni fiscali spettanti per interventi di recupero del patrimonio edilizio o di efficienza energetica, e le altre	Art. 121 del DL 19.5.2020 n. 34
Compensazione del credito d'imposta per botteghe e negozi	Art. 65 del DL 18/2020 e art. 122 del DL34/2020
Compensazione del credito d'imposta riconosciuto per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo	Artt. 28 e 122 del DL 19.5.2020 n. 34
Compensazione del credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro al fine di contenere la diffusione del COVID-19	Artt. 120 e 122 del DL 19.5.2020 n. 34
Compensazione del credito d'imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro e l'acquisto di dispositivi di protezione	Artt. 125 e 122 del DL 19.5.2020 n. 34
Compensazione del credito d'imposta per il pagamento di servizi offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico ricettive,	Art. 176 del DL 19.5.2020 n. 34

03. Art. 78 – REDDITO DI ULTIMA ISTANZA

Per quanto riguarda il **reddito di ultima istanza** per il riconoscimento dell'indennità di **600 euro** riconosciuta per il mese di marzo **anche per i mesi di aprile e maggio 2020** per il sostegno del reddito dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria i soggetti richiedenti non devono essere in alcuna delle seguenti condizioni:

- a) titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
- b) titolari di pensione.

04. Art. 84 – INDENNITA' LAVORATORI AUTONOMI E DIPENDENTI

Riepiloghiamo, sinteticamente quanto previsto dall'articolo **84 del DL 34/2020** in merito alle indennità confermate ed ampliate per **lavoratori dipendenti ed autonomi** per i **mesi di aprile e maggio 2020**.

INDENNITA' RICONOSCIUTA	
MESE DI APRILE	MESE DI MAGGIO
Liberi professionisti titolari di partita iva attiva alla data del 23 febbraio 2020 e ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie indennità 600 euro	Liberi professionisti con partita IVA iscritti alla gestione separata non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme di previdenza con riduzione di almeno il 33% del reddito nel secondo bimestre 2020 rispetto al secondo bimestre 2019 indennità 1.000 euro
Lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'Ago (artigiani e commercianti), non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata indennità 600 euro	Lavoratori co.co.co. iscritti alla gestione separata non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme di previdenza che abbiano cessato il rapporto alla data del 19 maggio 2020, indennità 1.000 euro
Lavoratori dipendenti stagionali del settore del turismo e degli stabilimenti termali che	Lavoratori dipendenti stagionali del settore del turismo e degli stabilimenti termali che

hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione o rapporto di lavoro dipendente o NASPI alla data di entrata in vigore della presente disposizione indennità 600 euro	hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione o rapporto di lavoro dipendente o NASPI alla data di entrata in vigore della presente disposizione indennità 1.000 euro
Lavoratori in somministrazione impiegati in imprese del settore turismo o stabilimenti termali alle medesime condizioni di cui sopra indennità di 600 euro	Lavoratori in somministrazione impiegati in imprese del settore turismo o stabilimenti termali alle medesime condizioni di cui sopra indennità di 1.000 euro
Lavoratori dipendenti e autonomi che a seguito COVID hanno cessato, sospeso o ridotto la loro attività o il loro rapporto di lavoro, dal 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020 relativamente a: lavoratori dipendenti stagionali, lavoratori intermittenti, lavoratori autonomi privi di partita IVA e copertura previdenziale, indennità di 600 euro	Lavoratori dipendenti e autonomi che a seguito COVID hanno cessato, sospeso o ridotto la loro attività o il loro rapporto di lavoro, dal 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020 relativamente a: lavoratori dipendenti stagionali, lavoratori intermittenti, lavoratori autonomi privi di partita IVA e copertura previdenziale, indennità di 600 euro
Venditori a domicilio con reddito superiore a 5.000 euro nel 2019, titolari di partita IVA e iscritti alla gestione separata indennità 600 euro	Venditori a domicilio con reddito superiore a 5.000 euro nel 2019, titolari di partita IVA e iscritti alla gestione separata indennità 600 euro
Lavoratori iscritti al Fondo pensioni dello spettacolo con almeno 7 contributi giornalieri versati nel 2019 con reddito non superiore a 35.000 euro, indennità 600 euro	Lavoratori iscritti al Fondo pensioni dello spettacolo con almeno 7 contributi giornalieri versati nel 2019 con reddito non superiore a 35.000 euro, indennità 600 euro
Operai agricoli a tempo determinato, non titolari di pensione, che nel 2019 abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo indennità di 500 euro	

05. Art. 85 – INDENNITA' LAVORATORI DOMESTICI

Ai lavoratori domestici che abbiano in essere, **alla data del 23 febbraio 2020**, uno o più contratti di lavoro per una durata complessiva **superiore a 10 ore settimanali**, non titolari di rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato di altro tipo, di pensione assegno ordinario di invalidità escluso, è riconosciuta, **per i mesi di aprile e maggio 2020, un'indennità mensile pari a 500 euro, per ciascun mese**, a condizione che non siano conviventi col datore di lavoro.

Anche questa indennità **non è cumulabile con altre** e non spetta ai percettori di REM e a percettori appartenenti a nuclei familiari percettori di reddito di cittadinanza se non nella misura integrativa fino al limite sopra visto.

L'indennità non concorre alla formazione del reddito del percipiente è erogata dall'INPS in unica soluzione, previa domanda da presentarsi presso gli Istituti di patronato.

06. Art. 98 – INDENNITA' LAVORATORI SPORTIVI

Prevede **per i mesi di aprile e maggio 2020**, un'indennità **pari a 600 euro** in favore dei lavoratori sportivi impiegati con rapporti di collaborazione, riconosciuta dalla società Sport e Salute S.p.A., nel limite massimo di 200 milioni di euro per l'anno 2020.

Detto emolumento non concorre alla formazione del reddito e non è riconosciuto ai percettori di altro reddito da lavoro e del reddito di cittadinanza.

Ai soggetti già beneficiari per il mese di marzo 2020 dell'indennità, **la medesima indennità pari a 600 euro è erogata, senza necessità di ulteriore domanda, anche per i mesi di aprile e maggio 2020.**

E' stabilita poi la possibilità, per i lavoratori dipendenti iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti con retribuzione annua lorda non superiore a 50.000, di accedere al trattamento di integrazione salariale di cui all'articolo 22 del decreto-legge n. 18 del 2020, limitatamente ad un periodo massimo di 9 settimane.

Le disposizioni attuative della disposizione saranno adottate con decreto del Ministro dell'Economia entro 7 giorni dalla data di entrata in vigore del DL "Rilancio".

07. Art. 72 – CONGEDI SPECIFICI PER DIPENDENTI

L'articolo 23 del Dl 18/2020 disponeva dello specifico congedo per i dipendenti del settore privato necessario a seguito della sospensione dei servizi educativi e per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado. I genitori, per i figli fino a 12 anni potevano fruire un congedo di 15 giorni al 50% della retribuzione, tale periodo è stato **innalzato a trenta giorni con decorrenza dal 5 marzo al 31 luglio**.

Tale diritto ora, a condizione che l'altro genitore non ne usufruisca è valido per i figli fino a 16 anni (**era tra 12 e 16**).

Il bonus *baby sitting*, alternativo a quanto sopra, può anche essere più d'uno fino alla **misura massima di 1.200 euro** e può essere erogato anche per la comprovata iscrizione ai centri estivi, ai servizi integrativi per l'infanzia e simili.

Per i lavoratori pubblici il bonus previsto in 1.000 euro **è stato innalzato a 2.000 euro**.

08. Art. 73 – CONGEDI LEGGE 104

Ulteriori **dodici giornate** di permesso retribuito sono usufruibili nei mesi **di maggio e giugno 2020** per la legge 104/1992.

09. Art. 128 – SALVAGUARDIA BONUS RENZI

Si prevede che il **credito di 80 euro** (bonus Renzi) che **diventerà di 100 euro** sia riconosciuto al lavoratore anche nel caso di incapacità ad effetto del minor reddito di lavoro dipendente nell'anno 2020 a causa delle conseguenze connesse all'emergenza epidemiologica.

In sostanza il datore di lavoro **riconosce il beneficio calcolando la retribuzione che sarebbe spettata in assenza dell'emergenza sanitaria**.

Il **sostituto d'imposta erogherà al lavoratore le somme che quest'ultimo non ha percepito a titolo di credito a partire dalla prima retribuzione utile** erogata al lavoratore e, comunque, entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio.

10. Art. 119 – INCENTIVI PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PER SISMA BONUS, FOTOVOLTAICO E COLONNINE DI RICARICA VEICOLI ELETTRICI

Il **comma 1** dispone che la detrazione per **l'efficienza energetica** si applica:

nella misura del **110 per cento**;

per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute **dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021**;

da ripartire tra gli aventi diritto **in cinque quote annuali di pari importo**.

nei seguenti casi:

- a) interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo. La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese **non superiore a euro 60.000** moltiplicato **per il numero delle unità immobiliari** che compongono l'edificio. I materiali isolanti utilizzati devono rispettare i criteri ambientali minimi di cui al DM 11 ottobre 2017 (GU 259/2017);
- b) interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A; La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese **non superiore a euro 30.000** moltiplicato **per il numero delle unità immobiliari** che compongono l'edificio ed è riconosciuta anche per le spese di smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito;
- c) **interventi sugli edifici unifamiliari** per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici di cui al comma 5 e relativi sistemi di accumulo di cui al comma 6, ovvero con impianti di microgenerazione. La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese **non superiore a euro 30.000** ed è riconosciuta anche per le spese di smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito.

Comma 2 La detrazione si applica anche agli altri interventi di efficientamento energetico previsti dall'art. 14 del DL 63/2013 nei limiti di spesa previsti per ciascun intervento a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui al comma 1.

Comma 3 Gli interventi di cui ai commi 1 e 2 devono assicurare (anche congiuntamente agli interventi dei commi 5 e 6) il miglioramento di **almeno due classi energetiche** o, ove non possibile il conseguimento della classe energetica più alta da dimostrare mediante **Attestato di Prestazione Energetica (APE)** ante e post intervento.

Comma 4 Prevede, in deroga all'art. 16 DL 63/2013, la medesima detrazione del 110% delle spese relative a specifici interventi antisismici, nelle classi fino a 3, effettuate dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021.

Nei commi 5 e 6:

per l'installazione di impianti fotovoltaici con limite di spesa fino a 48.000 euro e massima di euro 2.400 per ogni kW di potenza sempreché l'installazione degli impianti sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi sopra visti;

per l'installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati alle stesse condizioni negli stessi limiti di importo e ammontare complessivo e comunque nel limite di spesa di euro 1.000 per ogni kWh di capacità di accumulo del sistema di accumulo.

Il **comma 7** dispone che queste ultime detrazioni non sono cumulabili con altri incentivi pubblici o altre agevolazioni ma se effettuate unitamente agli interventi di cui ai commi 1 e 4 la detrazione è elevata al 110% purché, ai sensi del successivo **comma 8**, si ceda in favore del GSE l'energia non autoconsumata in sito.

Il **comma 9** riconosce la medesima detrazione anche alle spese di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici se effettuate congiuntamente agli interventi visti al comma 1.

Il **comma 10** in merito all'ambito applicativo dispone che quanto contenuto **nei commi da 1 a 9** si applica agli interventi effettuati:

- a) dai condomìni;
- b) dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, **su unità immobiliari diverse da edifici unifamiliari non adibiti ad abitazione principale;**
- c) dagli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti;
- d) dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.

Il comma successivo dispone che "Agli interventi previsti dal presente articolo si applicano le disposizioni previste dall'articolo 121 in materia di opzione per la cessione o sconto dell'importo corrispondente alla detrazione."

Ai fini dell'opzione per la cessione o per lo sconto appena visto, il contribuente **richiede il visto di conformità dei dati** relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta per gli interventi di cui al presente articolo. Il visto di conformità è rilasciato dai professionisti abilitati e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei CAF.

Il resto dell'articolo è di natura tecnica e riguarda visti e asseverazioni necessarie per avere diritto alla prevista detrazione.

11. Art. 120 – CREDITO D'IMPOSTA PER L'ADEGUAMENTO DEGLI AMBIENTI DI LAVORO

Il **comma 1** istituisce il riconoscimento di un **credito d'imposta** per l'adeguamento dei processi produttivi e degli ambienti di lavoro destinato a:

soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione in **luoghi aperti al pubblico, indicati nell'allegato 1;**

associazioni, fondazioni a altri enti privati compresi gli enti del terzo settore

La nota dolente è proprio quell'allegato indicato per imprese, arti e professioni che, nei fatti, limita tale credito ai soggetti espressamente indicati nell'allegato 1, la medesima norma non vale per gli enti associativi, dallo scritto addirittura per gli enti collettivi non è previsto neppure il requisito del luogo aperto al pubblico.

Vediamo le attività previste **nell'allegato 1** richiamato dal **comma 1 dell'articolo 120:**

Allegato I Articolo 120

Codice	Descrizione	Frequenza (esclusi i minimi)
551000	Alberghi	29.082
552010	Villaggi turistici	1.049
552020	Ostelli della gioventù	325
552030	Rifugi di montagna	984
552040	Colonie marine e montane	432
552051	Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence	23.239
552052	Attività di alloggio connesse alle aziende agricole	14.327
553000	Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte	2.123
559010	Gestione di vagoni letto	1
559020	Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero	483
561011	Ristorazione con somministrazione	126.232
561012	Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole	4.083
561020	Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto	27.549
561030	Gelaterie e pasticcerie	14.456
561041	Gelaterie e pasticcerie ambulanti	103
561042	Ristorazione ambulante	1.364
561050	Ristorazione su treni e navi	22
562100	Catering per eventi, banqueting	1.944
562910	Mense	1.492
562920	Catering continuativo su base contrattuale	481
563000	Bar e altri esercizi simili senza cucina	126.670
591400	Attività di proiezione cinematografica	1.163
791100	Attività delle agenzie di viaggio	9.932
791200	Attività dei tour operator	1.321
799011	Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d'intrattenimento	145
799019	Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio nca	2.059
799020	Attività delle guide e degli accompagnatori turistici	1.085
823000	Organizzazione di convegni e fiere	4.948
900101	Attività nel campo della recitazione	2.841
900109	Altre rappresentazioni artistiche	6.266
900201	Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli	818
900202	Attività nel campo della regia	1.080

900209	Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche	2.638
900400	Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche	645
910100	Attività di biblioteche ed archivi	361
910200	Attività di musei	649
910300	Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili	402
910400	Attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali	228
932100	Parchi di divertimento e parchi tematici	1.055
932920	Gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali	7.746
960420	Stabilimenti termali	194
Totale		422.027

Come è evidente le attività interessate riguardano principalmente il **mondo della somministrazione ed il settore culturale ed artistico**.

Il credito di imposta riconosciuto è pari al 60% delle **spese sostenute nell'anno 2020 con un massimo di 80.000** euro compresi quelle edilizie necessarie per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni, per l'acquisto di arredi di sicurezza, nonché in relazione agli investimenti in attività innovative, ivi compresi quelli necessari ad investimenti di carattere innovativo quali lo sviluppo o l'acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa e per l'acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti.

Il **comma 2** stabilisce che il credito d'imposta è **cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese**, comunque nel limite dei costi sostenuti ed è **utilizzabile nell'anno 2021**, esclusivamente in compensazione.

Il **comma 3** consente che Decreti del Mise possano individuare altre spese ammissibili, o altri soggetti aventi diritto.

Il **comma 4** rimanda ad un Provvedimento del Direttore Agenzia Entrate, **da emanare entro 30 giorni, dalla legge di conversione** onde stabilire le modalità di monitoraggio del credito d'imposta.

Il **comma 5** dispone che l'articolo soggiace alle disposizioni di rispetto di limiti e condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020.

Infine il **comma sei** fissa in due miliardi di euro gli oneri derivanti dall'articolo in questione.

12. Art. 125 – CREDITO D'IMPOSTA PER LA SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI DI LAVORO E ACQUISTO DPI

La disposizione riconosce in favore delle persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti e professioni, degli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo del settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, un credito d'imposta finalizzato a favorire l'adozione delle misure necessarie a contenere e contrastare la diffusione del virus Covid-19.

Il credito d'imposta è **pari al 60% delle spese sostenute nel 2020** e spetta **fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario**, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2020.

Sono ammissibili al credito d'imposta di cui al comma 1 le spese sostenute per:

- a) la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l'attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell'ambito di tali attività;
- b) l'acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
- c) l'acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
- d) l'acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui alla lettera b), quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
- e) per l'acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.

Il credito d'imposta è **utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa** ovvero in compensazione e non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive. Ed anche in questo caso non valgono i limiti visti per le spese consimili.

Anche in questo caso un provvedimento del direttore AE, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, stabilirà criteri e modalità.

13. Art. 128 – CREDITO D'IMPOSTA PER I CANONI DI LOCAZIONE DEGLI IMMOBILI AD USO NON ABITATIVO

SOGGETTI AI QUALI SPETTA	
Esercenti attività d'impresa	Enti non commerciali
Esercenti attività di lavoro autonomo	Enti del terzo settore
Esercenti arte o professione	Enti religiosi civilmente riconosciuti

PRIMA CONDIZIONE
Ricavi o compensi non superiori a 5 milioni nel periodo precedente

MISURA
60% dei canoni versati nei mesi di marzo, aprile e maggio (strutture turistico ricettive mesi di aprile maggio giugno); nel caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o d' affitto azienda comprensivi di almeno un immobile non abitativo il canone scende al 30% .

SECONDA CONDIZIONE
Agli esercenti attività economica il credito compete a condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato del mese di riferimento di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo precedente .

Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini IRAP e non rileva ai fini del rapporto per gli interessi e per i redditi eventualmente esenti.

Il credito è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi o in compensazione solo dopo l'avvenuto pagamento dei canoni.

ESEMPIO: Esercente attività commerciale che ha la seguente situazione di fatturato

Marzo 2019	25.000,00	Marzo 2020	13.000,00
Aprile 2019	23.000,00	Aprile 2020	11.000,00
Maggio 2019	27.000,00	Aprile 2020	12.000,00

Canone di locazione **di ognuno** dei mesi di marzo, aprile e maggio 2020 € 5.000,00

Credito d'imposta: **60% di € 5.000 = € 3.000,00** lo stesso **spetta per i soli mesi di aprile e maggio** dopo che sia stato corrisposto il canone. La diminuzione del fatturato di marzo è, infatti, inferiore al 50% del fatturato o del corrispettivo.

14. Art. 25 – CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO

La finalità perseguita dalla disposizione è quella di sostenere i soggetti colpiti dall'emergenza epidemiologica "Covid-19", **demandando all'Agenzia delle entrate** sia la concessione di un contributo a fondo perduto, sia l'attività di recupero di eventuali contributi indebitamente percepiti.

I commi 1 e 2 individuano la platea di soggetti beneficiari del contributo.

In particolare, **il comma 1** prevede, in termini generali, che siano beneficiari del contributo i **oggetti titolari di reddito d'impresa, di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA**, di cui al testo unico delle imposte sui redditi DPR 917/1986.

Occorrerà, pertanto, fare riferimento alle disposizioni del citato testo unico relative ai redditi d'impresa e di lavoro autonomo per individuare l'ambito soggettivo di applicazione della norma. Tra tali soggetti rientrano anche gli enti non commerciali, compresi gli ETS e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione allo svolgimento di attività commerciali.

Il **comma 2** contiene le categorie di soggetti **che non possono in ogni caso beneficiare del contributo**.

Riepilogando:

SOGGETTI AI QUALI SPETTA	SOGGETTI AI QUALI NON SPETTA
Esercenti attività d'impresa	Soggetti cessati
Esercenti attività di lavoro autonomo	Enti pubblici art. 74 TUIR
Titolari di reddito agrario	Intermediari finanziari e società di partecipazione di cui all'articolo 162-bis del TUIR;
Enti non commerciali	soggetti che hanno diritto alla percezione delle indennità previste dagli articoli 27 e 38 del D.L. n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020;
Enti del terzo settore	lavoratori dipendenti;
Enti religiosi civilmente riconosciuti	professionisti iscritti ad enti con cassa previdenziale propria.

RICORDA: I soggetti di cui **all'art. 27** sono: *professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa* (iscritti alla gestione separata);
I soggetti di cui **all'art. 38** sono: *lavoratori dello spettacolo*;

I commi 3 e 4 prevedono **due condizioni** al ricorrere delle quali **spetta il contributo**.

DUE CONDIZIONI

Soggetti con ricavi o compensi **non superiori a 5 milioni** di euro nel periodo precedente
 Ammontare fatturato del **mese di aprile 2020 inferiore ai due terzi del fatturato mese di aprile 2019**. Il riferimento alla data dell'operazione

La **seconda condizione** è prevista **dal comma 4**, il contributo spetta se e solo se l'ammontare del fatturato del mese di aprile 2020 **sia inferiore ai due terzi**

dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. Per i soggetti che **hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019**, il contributo spetta anche in assenza del suddetto requisito del calo di fatturato/corrispettivi.

Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento **alla data di effettuazione dell'operazione** di cessione di beni o di prestazione dei servizi.

I commi 5 e 6 prevedono **le modalità di calcolo** del contributo spettante.

Il comma 5 prevede **tre classi di contribuenti**.

La regola generale è che l'ammontare del contributo è determinato **applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi** del mese di aprile 2020 rispetto al mese di aprile 2019.

La predetta percentuale è **del venti, quindici e dieci per cento** per i soggetti con ricavi o compensi non superiori rispettivamente a **quattrocentomila, 1 milione e cinque milioni di euro**, nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Il comma 6 garantisce comunque ai soggetti beneficiari un **contributo minimo** per un importo non inferiore a **mille euro** per le persone fisiche e a **duemila euro** per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Il comma 7 prevede che il contributo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva altresì ai fini del rapporto degli interessi passivi e non concorre alla formazione del valore della produzione netta ai fini dell'IRAP.

Le domande dovranno essere presentate, esclusivamente per via telematica, all'Agenzia delle entrate, **entro 60 giorni dalla data di avvio della procedura** telematica, anche attraverso intermediario abilitato, a seguito di un provvedimento demandato al Direttore dell'Agenzia che ne stabilirà modi e termini. L'AE comunicherà alla GdF che ne risconterà i dati comunicati. Nel caso l'autocertificazione antimafia fosse mendace i soggetti che l'hanno rilasciata verranno puniti con **la reclusione da due a sei anni** e le somme saranno recuperate con aggravio di sanzioni e interessi.

L'Agenzia delle Entrate provvederà a corrispondere l'importo mediante accredito diretto in conto corrente bancario o postale.

L'atto di recupero deve essere notificato, a pena di decadenza, **entro il 31 dicembre dell'ottavo anno successivo** a quello del relativo utilizzo e le sanzioni, in questo caso maturano dal 100 al 200%.

ESEMPIO: **ESEMPIO:** Soggetto con volume d'affari 2019: 200.000, fatturato mese aprile 2019: 20.000
Fatturato mese di aprile 2020: 5.000 = Differenza 15.000 (i due terzi del fatturato di aprile 2019 sono 13.333, pertanto il soggetto **ha diritto** al contributo. **In questo caso spetta sulla differenza di 15.000 un contributo pari al 20%, quindi 3.000 euro.**

15. Art. 26 – RAFFORZAMENTO PATRIMONIALE IMPRESE MEDIE DIMENSIONI

Le misure si concretizzano nella concessione di benefici in capo tanto al soggetto che conferisce fondi quanto alla società ma questo **solo a fronte di un aumento di capitale sociale.**

L'identificazione dei soggetti interessati avviene mediante i seguenti step:

società di capitali (comprese s.r.l.s.) ;
costituite ed aventi sede legale e amministrativa in Italia;
con ammontare di ricavi 2019, tra 5 e 50 milioni di euro (tra 10 e 50 milioni per il Fondo Patrimoniale PMI)
con riduzione complessiva dei ricavi di oltre il 33% nel bimestre marzo/aprile 2020 rispetto al bimestre marzo/aprile 2019.

L'**ulteriore condizione** è la delibera e l'esecuzione di un aumento di capitale (escluse le società di cui al 162-bis del TUIR) a **pagamento interamente versato tra il 20 maggio ed il 31 dicembre 2020** (minimo € 250.000 per il Fondo Patrimoniale PMI).

Ai fini delle misure previste **per il Fondo Patrimoniale PMI** la Società soddisfa altresì le seguenti condizioni:

alla data del 31 dicembre 2019 non rientrava nella categoria delle imprese in difficoltà;

si trova in situazione di regolarità contributiva e fiscale;
si trova in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia ed urbanistica del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell'ambiente;
non rientra tra le società che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato aiuti di Stato ritenuti illegali o incompatibili;
non si trovano nelle condizioni ostative di cui all'articolo 67 D.LGS 159/2011 (misure di prevenzione del codice appalti);
nei confronti degli amministratori, dei soci e del titolare effettivo non è intervenuta condanna definitiva, negli ultimi cinque anni, per reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia fiscale;
solo per la misura di cui al comma 12 il numero di occupati sia inferiore a 250 persone

1. CREDITO D'IMPOSTA 20% PER GLI AUMENTI DI CAPITALE

Chi conferisce denaro per l'aumento del capitale sociale delle società come sopra viste ha diritto ad un **credito d'imposta nella misura del 20%** nella **misura massima di 400.000 euro**.

Tale credito è **utilizzabile nella dichiarazione relativa al periodo dell'investimento e in quelle successive, fino ad esaurimento**, lo stesso è **utilizzabile anche in compensazione a partire dal decimo giorno successivo** a quello di presentazione della detta dichiarazione.

Il **credito decade se vengono distribuite riserve prima del 1° gennaio 2024** e dovrà essere restituito con l'aggravio dei soli interessi legali. Anche la partecipazione ottenuta non potrà essere trasferita prima della detta data.

2. CREDITO D'IMPOSTA SULLE PERDITE SOCIETARIE

Dopo l'approvazione del bilancio d'esercizio 2020 alla società compete secondo quanto detto dal comma 8 dell'articolo 26: *"Alle società di cui al comma 1, che soddisfano le condizioni di cui al comma 2, è riconosciuto a seguito dell'approvazione del bilancio d'esercizio 2020, un credito d'imposta pari al 50% delle perdite eccedenti il 10% del*

patrimonio netto, al lordo delle perdite stesse, fino a concorrenza del 30% dell'aumento di capitale di cui al comma 1, lettera c) e comunque nei limiti previsti dal comma 20. ..."

Ricapitoliamo cercando di decifrare la **cripticità** della norma, il credito d'imposta di competenza delle società:

sarà pari al 50%
delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto
assunto al lordo delle perdite stesse
fino a concorrenza del 30% dell'intervenuto aumento di capitale
e comunque nel limite del comma 20 che dispone che queste misure si cumulano fra loro e con altre misure di aiuto da chiunque erogate e l'importo complessivo lordo non può eccedere euro 800.000, ovvero 120.000 euro per le imprese operanti nel settore della pesca, ovvero 100.000 euro per le imprese del settore primario della produzione agricola.

Il credito d'imposta è **utilizzabile in compensazione a partire dal decimo giorno successivo** a quello di presentazione della detta dichiarazione.

Il **credito decade se vengono distribuite riserve prima del 1° gennaio 2024** e dovrà essere restituito con l'aggravio dei soli interessi legali.

16. Art. 176 – TAX CREDIT VACANZE

Per i nuclei familiari **con un reddito ISEE non superiore a 40.000 euro** è riconosciuto un credito per attività turistiche, utilizzabile **dal 1° luglio al 31 dicembre 2020**, nella misura di uno per ciascun nucleo familiare per l'importo di:

500 euro per nucleo familiare di almeno tre persone;
300 euro per nucleo familiare di due persone
150 euro per nucleo familiare di una sola persona.

Il credito è riconosciuto, nel rispetto delle seguenti disposizioni, **a pena di decadenza:**

- le spese debbono essere sostenute in un'unica soluzione in relazione ai servizi resi da una singola impresa turistico ricettiva, da un singolo agriturismo o da un singolo bed & breakfast;
- il totale del corrispettivo deve essere documentato da fattura elettronica o documento commerciale ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto

2015, n. 127, nel quale è indicato il codice fiscale del soggetto che intende fruire del credito;

- c) il pagamento del servizio deve essere corrisposto senza l'ausilio, l'intervento o l'intermediazione di soggetti che gestiscono piattaforme o portali telematici diversi da agenzie di viaggio e tour operator.

Il credito è fruibile **nella misura del 80% in forma di sconto** sul corrispettivo dovuto, d'intesa con il fornitore del servizio sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto e per il **20 per cento in forma di detrazione di imposta** in sede di dichiarazione dei redditi da parte dell'avente diritto.

Lo sconto **è rimborsato al fornitore** dei servizi sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, ma egli avrà facoltà di successive cessioni a terzi. Il credito d'imposta non ulteriormente ceduto è usufruito dal cessionario con le stesse modalità previste per il soggetto cedente.

Accertata la mancata integrazione, anche parziale, dei requisiti che danno diritto al credito d'imposta, il fornitore dei servizi e i cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in misura eccedente lo sconto applicato ai sensi del comma 4 e l'Agenzia delle entrate provvede al recupero dell'importo corrispondente, maggiorato di interessi e sanzioni.

Al provvedimento del Direttore Agenzia Entrate le modalità operative.

17. Art. 177 – ESENZIONE IMU PER IL SETTORE TURISTICO

Sono esentati **dalla prima rata** relativa all'anno 2020, **dell'imposta municipale propria (IMU)**:

- a) gli immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché gli immobili degli stabilimenti termali;
- b) gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e gli immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, **a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.**

18. Art. 181 – TOSAP COSAP IMPRESE PUBBLICO ESERCIZIO

Con la norma in commento, **al comma 1** si esonerano dal pagamento della TOSAP e del COSAP le imprese di pubblico esercizio, titolari di concessioni o di autorizzazioni di suolo pubblico **a partire dal 1° maggio fino al 31 ottobre 2020**.

Il **comma 2** prevede che a decorrere dallo stesso termine di cui al comma 1 e fino al 31 ottobre 2020, le domande di nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici già concesse sono presentate in via telematica all'ufficio competente dell'Ente locale, **allegando la sola planimetria. Non è dovuta l'imposta di bollo.**

Il **comma 3** esonera gli esercenti per la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, di strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all'attività di ristorazione, non è subordinata alle autorizzazioni di cui all'art. 21, concernente gli interventi soggetti ad autorizzazione, e all'art. 146, relativo alle autorizzazioni attinenti la gestione dei beni soggetti a tutela, del Codice dei beni culturali e del paesaggio.

Il successivo **comma 4** stabilisce che per la posa in opera delle strutture amovibili di cui al comma 3 è disapplicato il limite temporale di cui all'art. 6 comma 1, lettera e-bis), del D.P.R. n. 380 del 2001. Quest'ultima norma dispone che le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e a essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a 90 giorni, previa comunicazione di avvio lavori all'amministrazione comunale.

19. Art. 186 – CREDITO D'IMPOSTA PER GLI INVESTIMENTI PUBBLICITARI

L'art. 98 del DL 18/2020 aveva previsto un regime straordinario per il 2020 relativamente agli investimenti pubblicitari, l'emergenza sanitaria propone provvedimenti straordinari e il bonus appena previsto nella misura di un credito d'imposta pari al 30% è stato innalzato.

Vediamo.

Per l'anno 2020 il **credito d'imposta per investimenti pubblicitari** è calcolato **sul 50% dell'intero valore** e non solamente sulla parte incrementale di essi rispetto all'anno precedente.

Ne deriva una **conseguenza lapalissiana a tre evidenze:**

può accedere al bonus anche chi investa **nel 2020 meno** di quanto abbia fatto nel 2019;

possono accedere anche i soggetti che nel 2019 **non abbiano** compiuto investimenti;

possono accedere i soggetti **che iniziano** la loro attività nel 2020.

Possono beneficiare dell'agevolazione le imprese, i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica anche on line e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali.

Si ricorda che il credito d'imposta **concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap** ed è **utilizzabile esclusivamente in compensazione** previa istanza diretta al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri. E' stata creata un'apposita pagina per le Faq all'indirizzo: <https://informazioneeditoria.gov.it/it/attivita/altre-misure-di-sostegno-alleditoria/faq-sul-credito-di-imposta-su-investimenti-pubblicitari-incrementali/>

Il periodo di presentazione delle domande telematiche, per l'anno 2020, è stato confermato **dal 1° al 30 settembre 2020**.

20. Art. 187 – FORFETTIZZAZIONE DELLE RESE DEI GIORNALI

La norma è orientata a introdurre per l'anno 2020 un regime straordinario di forfettizzazione delle rese dei giornali, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.

Per sostenere, in particolare, i prodotti editoriali in edizione cartacea, si dispone che, limitatamente all'anno 2020, per il commercio di quotidiani e di periodici e dei relativi supporti integrativi, l'IVA possa applicarsi, in deroga al regime vigente, in relazione al

numero delle copie consegnate o spedite, **diminuito a titolo di forfetizzazione della resa del 95 per cento, in luogo dell'80 per cento previsto in via ordinaria.**

21. Art. 188 – CREDITO D'IMPOSTA PER L'ACQUISTO DELLA CARTA DEI GIORNALI

In via straordinaria per l'anno 2020, è istituito **un credito d'imposta** per l'acquisto della carta utilizzata per la stampa di libri e giornali, quale misura di sostegno fiscale al settore editoriale, pesantemente colpito dalla crisi economica derivata dall'emergenza sanitaria.

In particolare, la disposizione prevede che alle imprese editrici di libri e alle imprese editrici di quotidiani e periodici iscritte al registro degli operatori di comunicazione sia riconosciuto un credito d'imposta **pari all'8 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2019** per l'acquisto della carta utilizzata per la stampa delle testate edite e dei libri, entro il limite di spesa di 24 milioni di euro per l'anno 2020.

L'agevolazione **non è comunque cumulabile** con il contributo diretto alle imprese editrici di quotidiani e periodici.

22. Art. 189 – BONUS UNA TANTUM EDICOLE

La misura è **orientata a riconoscere agli esercenti di tali attività**, ove persone fisiche non titolari di redditi da lavoro dipendente o pensione, un sostegno economico una tantum per i maggiori oneri correlati allo svolgimento dell'attività durante l'emergenza sanitaria.

A questo fine si dispone il riconoscimento ad essi di un contributo **una tantum fino a 500 euro**, entro il limite di 7 milioni di euro per l'anno 2020, che costituisce tetto di spesa.

Il contributo è concesso a ciascun soggetto, nel rispetto del previsto limite di spesa, previa istanza diretta al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Nel caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste ammesse, **si procede alla ripartizione delle stesse** tra i beneficiari in misura proporzionale al contributo astrattamente spettante.

23. Art. 192 – CREDITO D'IMPOSTA PER I SERVIZI DIGITALI

Per l'anno 2020, alle imprese editrici di quotidiani e di periodici iscritte al registro degli operatori di comunicazione, che occupano almeno un dipendente a tempo indeterminato, è riconosciuto **un credito d'imposta pari al 30 per cento della spesa effettiva sostenuta nell'anno 2019** per l'acquisizione dei servizi di server, hosting e manutenzione evolutiva per le testate edite in formato digitale, e per information technology di gestione della connettività.

Il credito d'imposta è alternativo e non cumulabile, in relazione a medesime voci di spesa, con ogni altra agevolazione prevista da normativa statale, regionale o europea salvo che successive disposizioni di pari fonte normativa non prevedano espressamente la cumulabilità delle agevolazioni stesse. Il credito d'imposta di cui al presente comma non è cumulabile con il contributo diretto alle imprese editrici di quotidiani e periodici.

24. Art. 38 – INCREMENTO DETRAZIONE IRPEF PER INVESTIMENTI IN START UP INNOVATIVE

Dal 19 maggio in alternativa a quanto previsto è riconosciuta una **detrazione IRPEF pari al 50% (era 30%)** della somma investita dal contribuente nel capitale sociale delle start up innovative fino a un **intervento complessivo massimo di 100.000 euro** per ciascun periodo d'imposta.

Si ricorda che l'investimento deve essere **mantenuto per almeno tre anni** pena la decadenza del beneficio e l'obbligo di restituire quanto detratto oltre gli interessi legali.